

Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed essere resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al consiglio comunale le competenze in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto il decreto interministeriale del 30 novembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 287 dell'11/12/2006 che rinvia al 31 marzo 2007 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la disciplina delle entrate comunali, secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 23 articoli;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27 Legge 28.12.2001 n. 448, il 1° gennaio 2007.
3. di dare atto altresì che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di aver vigore le norme di cui ai regolamenti approvati con delibera di C.C. n. 5/2000 e n. 20/2000;



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
GENERALE
DELLE ENTRATE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9 DEL 13.06.2007

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali sia tributarie che patrimoniali, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
- 2) Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.

Art.2

Definizione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
- 2) Costituiscono entrate di natura patrimoniale le altre risorse che non rientrano nella previsione del comma 1, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, nonché ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.